

**INDIRIZZO (UE) 2017/1362 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 18 maggio 2017**

**che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica  
monetaria dell'Eurosistema (BCE/2017/12)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli «enti di liquidazione» nel contesto del quadro relativo alle controparti di politica monetaria dell'Eurosistema, per assicurare il loro trattamento uniforme nell'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. In particolare, il Consiglio direttivo ha ritenuto appropriato non consentire agli «enti di liquidazione», come definiti nel presente indirizzo, di accedere alle operazioni di politica monetaria, poiché il loro scopo principale non è coerente con l'attività ordinaria degli enti creditizi, che partecipano regolarmente alle operazioni di politica monetaria.
- (3) Per ragioni di trasparenza e chiarezza giuridica, la decisione del Consiglio direttivo del 22 marzo 2017 dovrebbe essere traspunta senza indugio in un atto giuridico vincolante a integrazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) <sup>(1)</sup>.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

**Modifiche**

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2 è inserito il punto 99 *bis* seguente:

«99 *bis* per «ente di liquidazione» si intende un ente, di proprietà pubblica o privata, (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto

<sup>(1)</sup> Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (G.U.L. 91 del 2.4.2015, pag. 3).

